



COMUNE DI S. DONATO VAL DI COMINO
 PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL PODESTÀ

L'anno millenovecentotrenta sette Anno XV addì ventisette
 del mese di febbraio nella sede municipale.

Verbale N. 25

IL PODESTÀ

Cav. Dott. Guido Massa

con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Realacci

OGGETTO

Autorizzazione a resistere
 in grado d'Appello contro la
 sentenza del Tribunale di
 Cassino 26 gennaio-10 febbra
 io 1937 nella causa di Marini
 Loreto contro il Comune per
 pagamento muraglione Corso
 Vittorie Emanuele III e Largo
 Convento.

Alfredo.
 Si premette:
 L'Amministrazione Comunale di San Donato con atto
 23 giugno 1923 approvate dalla G.P.A. di Caserta
 il 2 ottobre 1924 deliberava di accogliere una istan-
 za di Marini Loreto fu Raffaele il quale chiedeva di
 costruire sul muraglione di Via Vittorie Emanuele III
 sull'area del Torrente Acero che costeggia detta
 via, onde accedere al fabbricato di sua proprietà
 posto sull'altra sponda del Torrente, offrendo in
 cambio la gratuita esecuzione dei lavori di demoli-
 zione del cadente muraglione di Via Vittorie Emanue-
 le III e ricostruzione dello stesso, ed obbligandosi,
 come fece, a versare a titolo di cauzione la somma
 di L. 1.000, nonché a presentare il progetto delle
 opere da costruirsi nel termine di tre mesi per la
 preliminare approvazione della Commissione Edilizia
 Comunale. Durante il corso dei lavori il Genio Civile
 di Avezzano ordinò la demolizione degli stessi,
 perché eseguiti su area demaniale; ma in effetti ta-

a un. 14

le demolizioni non ebbe luogo ed i lavori proseguirono, senonché essendo stata elevata al Marini contravvenzione per non aver costruite secondo le norme tecniche, il Pretore di Alvito, con sentenza 19-8-1929 lo condannò all'ammenda di L. 200 ed ordinò la demolizione dei lavori non eseguiti secondo le norme tecniche per le zone terremotate ed appunto perché eseguiti in contrasto con tali norme. Resta pertanto assodata che la demolizione ebbe luogo a causa della inosservanza del Marini; ed inoltre si limitò solo ad una parte delle costruzioni, rimanendo il resto delle stesse, come tutt'ora rimane a dimostrazione che il Marini usufruì ed usufruisce della concessione di cui alla precitata deliberazione. Né ovviamente può imputarsi al Comune il danno prevenuto al Marini dalla demolizione.

Il Commissario Prefettizio D'Agostino e successivamente il Podestà Costanzo con deliberazione 9 febbraio 1928 N° 19 e 6 ottobre 1928 N° 141, non esattamente valutando la situazione di fatto dei fabbricati, decidevano doversi pagare al Marini la demolizione del vecchio muraglione e ricostruzione del nuovo; opere che con computo di perite nominate di accordo fra le parti, facevano ammontare a L. 40.198. Però nessuna delle due deliberazioni risulta approvata dalla Autorità Tutoria, la quale, prima ancora di ordinare al competente Ufficio l'esame del computo peritale, preliminarmente invitava il Podestà di San Donato a meglio esaminare la dibattuta questione. Con ciò si intende mettere in evidenza la inefficacia degli atti deliberativi succitati in quanto non ratificati dall'Autorità Tutoria, e come tali non possono impegnare né avere valore giuridico nei confronti della Amministrazione Comunale.

Senonché il Marini fondando, sulle predette deliberazioni, fin dal 25-8-1933 citò il Comune di San Donato al pagamento del muraglione che egli aveva ricostruito, esandò affermare che non aveva potuto usufruire della concessione accordatagli in compensazione (costruzione sull'area del Torrente); mentrèché sono tuttora in piedi le costruzioni da lui fatte colà, come si è potuto documentare mediante fotografie nel giudizio seguito.

2°) Il Podestà di San Donato Sig. Costanzo nel settembre 1928 dette verbale incarico alle stesse Marini Loreto fu Raffaele di eseguire talune sistemazioni in Largo Convento, fra le quali la demolizione di unottimo muro di sostegno della Via Roma, con ordine di sostituire altro con diverse allineamenti. Tali incarichi non risultano deliberati né preceduti da regolare pro-

gette e nemmeno da sommaria perizia. Il Marini eseguì l'incarico ricevuto appropriandosi per suoi privati edifici dei conci di pietra bene squadrate del miraglione abbattute e sostituite altre muraglione che poi un funzionario del Genio Civile dichiarò incolaudabile per cattiva costruzione e qualità del materiale impiegate come da lettera della Prefettura n° 43150 del 26-2-1930 esibita in atti del giudizio che è seguito. La pessima costruzione del muraglione, che serve a sostegno della retabile per Alvite costrinse l'Amministrazione del tempo a progettare regolarmente un nuovo muro in sostituzione di quelle eseguite dal Marini e ad incontrare così forti spese, in nulla potendosi giovare del materiale di risulta costruite in prevalenza da terriccie e pirame.

Il Marini frattanto ha osato chiedere il pagamento del muro costruito per incarico del Podestà ed il cui valore ascende a suo criterio a L. 13.710,00; ed avendo l'Amministrazione rifiutato di accedere ad una tale pretesa, causa il patente difetto della costruzione, il Marini convenne in giudizio con lo stesso atto IX 25-8-1933 il Comune di San Donato per tale pagamento; citando altresì alla liquidazione dei danni ed interessi e spese di giudizio.

3°) Seguito il Giudizio davanti al Tribunale di Cassino, al quale giudizio in qualità di convenute il Comune fu debitamente autorizzate come da deliberazione n° 184 del 1 settembre 1933, approvata il 12-10-33 n° 15859 Div. 2/lesso giudizio si è conchiuse con sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1937 nella quale si condanna il Comune a pagare la somma di L. 53.910 pari all'imperito del miraglione in corso vittorio Emanuele e dell'altro in Largo Convento oltre gli interessi e spese di giudizio e compenso di avvocato.

Ciò premesso:

Considerate che il Comune non può tacitarsi di un simile giudizio, nel quale non vengono prese in alcuna considerazione le circostanze esposte nella premessa, fra le quali:

- a) L'usufruire in effetti da parte del Marini della concessione chiesta ed ottenuta, in cambio della gratuita ricostruzione del muraglione di Corso vittorio Emanuele; per cui pagando si avvererà che il Marini usufruiva della concessione e sarà stato contemporaneamente pagato del muro.
- b) La inefficacia delle deliberazioni 9 febbraio e 10 Ottobre 1928 non approvate dall'Autorità Tutoria e perciò non impegnative per il Comune.
- c) Essersi assunte, senza il controllo dei competenti Uffici tecnici e quindi in danno dell'Amministrazione la somma di L. 402198 quale pagamento da far-

si per il predetto muraglione.

d) Circa il muro di Largo Convento la incolloaudabilità delle stesse per cattiva costruzione, senza essersi tenute conto delle risultanze del funzionario del Genio Civile espresse nella nota Prefettizia sopra citata, e prodotta in atti

e) La circostanza che l'incarico conferito al Marini dal Podestà non era proceduto da alcuna deliberazione o atto tecnico impegnativo per il Comune.

f) L'ammontare stesso di tale muro stabilito dal Marini in L. 13.710,00 somma che la sentenza sancisce come dovuta senza che il Giudice abbia curato di fare gli accertamenti tecnici relativi; della cui necessità perfino lo stesso Marini nelle comparse del suo patrono aveva fatta richiesta; Tenute conto del rilevante ammontare del pagamento ordinate dal Tribunale:

D E L I B E R A

Resistere in grado di Appello alla sentenza 26 gennaio-10 febbraio 1937 nel giudizio intendato da Marini Loreto contro il Comune per pagamento di muraglione in Corso Vittorio Emanuele III e Largo Convento.

=====

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termini di legge.

Firmati } Il Podestà G. Massa
 } Il Segretario Comunale A. Realacci

S. Donato Val di Comino, li 27 febbraio 1937 Anno XV°

IL SEGRETARIO
F° A. Realacci

Per copia conforme ad uso amministrativo.

S. Donato Val di Comino, li 1° marzo 1937 Anno XV°

Visto: IL PODESTÀ



IL SEGRETARIO COMUNALE

Messa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all' Albo Pretorio il giorno fest. 28 febbraio 1937-XV° a norma dell'articolo 28 della vigente legge Comunale, e che non pervennero a quest'ufficio opposizioni o reclami di sorta.

S. Donato Val di Comino, li 1° marzo 1937 Anno XV°



Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE

Messa

REGIA PREFETTURA DI FROSINONE

Num. 6660 Div. 2/1

Visto: Si approva ed è approvata dalla G. P. A. nella seduta del 3 marzo 1937 XV°

Frosinone, li 6 marzo 1937 Anno XV°

IL PREFETTO



[Signature]

8